

**RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI**  
**Art. 413, comma 1, c.p.p.**

Al Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte d' Appello di SASSARI

Il/la sottoscritt\_ \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- che l' art. 405, comma 2, c.p.p. fissa in sei mesi (salvo casi estranei alla fattispecie in discorso) il termine massimo per le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla archiviazione o all' esercizio dell' azione penale;
- che a norma dell' art. 412, comma 1, c.p.p. "Il procuratore Generale presso la Corte d' Appello dispone con decreto motivato l' avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l' azione penale o non richiede l' archiviazione nel termine stabilito dalla legge";
- che a norma dell' art. 413, comma 1, c.p.p. "la persona offesa dal reato può chiedere al Procuratore Generale di disporre l' avocazione a norma dell' art. 412, comma 1";

**CHIEDE**

A norma dell' art. 413, comma 1, c.p.p., che il Sig. Procuratore Generale emetta decreto di avocazione delle indagini preliminari relative all' allegata denuncia – querela.

Il sottoscritto ribadisce, altresì, la volontà di essere informato delle eventualità di cui agli artt. 406-408 c.p.p.

SASSARI, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### **Art. 405.**

##### **Inizio dell'azione penale. Forme e termini.**

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. <sup>(1)</sup>

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

(1) Comma inserito dall'art. 3 della L. 20 febbraio 2006, n. 46. La Corte Costituzionale, con [sentenza 24 aprile 2009, n. 121](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

#### **Art. 412.**

##### **Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.**

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.

#### **Art. 413.**

##### **Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.**

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.